

Concessione

Affidamento della gestione dell'area del complesso sciistico del comune di Ollomont, in loc. Berio denominato "KS 169 Berio", ivi comprese le strutture ricettive destinate a Bar e Noleggio attrezzature sciistiche, per il periodo di 1 anno eventualmente prorogabile per analogo periodo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ***(articolo 41 del D.Lgs 36/2023)***

CAPO I - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito «CSA» oppure «Capitolato»), i termini e le definizioni ivi indicate assumono il significato previsto dal DLgs 36/2023 e dai suoi Allegati, nonché quanto previsto dal Codice Civile, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del medesimo Codice dei Contratti Pubblici. Si intendono, in ogni caso, richiamate le definizioni di cui all'Allegato I.1 al DLgs 36/2023.

I termini che seguono, ovunque utilizzati nel presente CSA e in ogni altro documento contrattuale, indicano rispettivamente:

-Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione;

-Concessione, Appalto, Servizio, Servizi: l'insieme delle prestazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Contratto e nei documenti di gara.

-Concessionario, Appaltatore, Gestore: l'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dal DLgs 36/2023), comunque denominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l), dell'Allegato I.1 al DLgs 36/2023 o dal diritto comunitario, che si aggiudica la Concessione e sottoscrive il contratto.

-Capitolato Speciale d'Appalto, CSA, Capitolato: il presente documento che definisce le regole per la gestione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 87 del DLgs 36/2023.

-Contratto di Appalto, Contratto: Il documento sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 18 del DLgs 36/2023 quale accordo tra le parti per l'esecuzione dei servizi secondo le regole del Codice dei Contratti e del Codice Civile.

-Costo della manodopera: il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione Appaltante come necessario per l'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa.

-Direttore di esecuzione del contratto (DEC): soggetto eventualmente incaricato dalla Stazione Appaltante, a cui competono i compiti di Direzione di Esecuzione del contratto a norma dell'Allegato II.14 al DLgs 36/2023 e degli articoli 114 e 115 del DLgs 36/2023.

-Documentazione di gara: il bando; il disciplinare di gara; il capitolato speciale; le condizioni contrattuali proposte dall'Appaltatore; il tutto secondo quanto stabilito dall'art. 82 del DLgs 36/2023.

-DVR: Il Documento di Valutazione dei Rischi di competenza dell'appaltatore ai sensi del DLgs 81/2008 e smi;

-DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigente.

-Equilibrio contrattuale: l'equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere, anche ai sensi dell'art. 9 del DLgs 36/2023 in sede di conclusione del contratto e che determina il bilanciamento tra gli interessi delle parti sino alla ultimazione del contratto. Tale equilibrio comprende il rischio assunto dall'Appaltatore in relazione alla specifica attività da realizzare e che può essere alterato per eventi straordinari ed imprevedibili.

-Evento straordinario: evento che statisticamente è eccezionale, raro, poco frequente, con carattere di eccezionalità (es: Pandemia, Guerra) e che può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del DLgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale;

-Evento imprevedibile: evento possibile, probabile, ma che i contraenti non hanno messo in conto, in base alle loro conoscenze ed esperienze; evento che tuttavia può incidere, ai sensi degli articoli 9, 60 e 120 del DLgs 36/2023, sull'equilibrio contrattuale;

-Offerta tecnica: l'insieme dei documenti che l'Appaltatore ha offerto quali proposta di gestione in sede di gara ed accettata dalla stazione appaltante.

-Oneri di sicurezza aziendali: gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel DVR.

-Piano economico e Finanziario o Piano economico-finanziario o PEF: l'elaborato contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa Gestione.

-Responsabile Unico del Progetto (RUP): il soggetto di cui all'art. 15 del DLgs 36/2023.

-Stazione Appaltante, Committente, Amministrazione, Comune: il Comune di Ollomont nei rapporti intersoggettivi agisce mediante il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DEC, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione Appaltante; il tutto anche laddove l'appalto sia indetto o gestito da una Centrale di committenza, un Soggetto aggregatore, o una Stazione unica appaltante di cui si sia avvalso il soggetto che sottoscrive il contratto.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E PRINCIPI GENERALI.

Art. 1.1 – Contenuto generale del contratto di Concessione.

1. Il presente Capitolato disciplina le modalità di svolgimento e le caratteristiche minime delle attività relative alla Concessione per la gestione del complesso sciistico del comune di Ollomont, in loc. Berio denominato "KS 169 Berio", comprensivo degli impianti di risalita e delle piste di sci di discesa e fondo nonché del nastro trasportatore sciatori, delle attrezzature sportive connesse, del locale commerciale destinato a somministrazione di alimenti bevande e degli impianti di innevamento relativi, **per un periodo di 1 anno eventualmente rinnovabile per analogo periodo decorrenti dalla stagione invernale 2026/2027.**

Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato le attività oggetto della presente procedura sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia, la quale deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

2. Le aree e luoghi di Concessione sono ubicati nel territorio del Comune di Ollomont.

Art. 1.2 – Natura, finalità e luoghi di espletamento dei servizi.

1. I servizi affidati al Concessionario si riferiscono alle seguenti specifiche attività:

- Gestione degli Impianti di Risalita, dello Snow Park, della Pista di discesa e della pista di Fondo;
- Gestione degli Impianti di Innevamento;
- Gestione dei locali destinati a bar e tavola calda;
- Noleggio attrezzature sciistiche.

2. L'operatore economico appaltatore in relazione ai citati servizi:

- a) Assume il rischio operativo tipico della Concessione nei termini previsti dall'art. 174, 177 e ss del Codice;
- b) Assume ogni rischio ulteriore gestionale necessario per l'esecuzione della Concessione;
- c) Deve fornire il personale necessario per l'esecuzione dei servizi;
- d) Deve organizzare l'attività lavorativa perseguendo come principale finalità l'interesse generale della comunità e la promozione turistica del Comune di Ollomont.
- e) Deve nominare un referente / supervisore quale preposto, con idonea qualifica professionale, avente il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente in ordine alla gestione del servizio;

- f) Deve assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., **manlevando il Comune da ogni responsabilità connessa**;
- g) Deve eseguire il servizio in appalto nella piena osservanza e rispetto delle norme ed oneri previsti nel capitolato e nel contratto di appalto;
- h) Non deve sospendere, ritardare o modificare il servizio in Concessione senza giustificato motivo;
- i) Deve realizzare ed assumere altro onere diretto ed indiretto comunque connesso per garantire il risultato atteso e previsto in contratto. L'esecuzione delle prestazioni affidate all'appaltatore è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte; l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, trovando sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile;
- j) Deve essere in possesso dei necessari titoli abilitativi per la somministrazione di alimenti;
- k) Deve provvedere a nominare, a proprie spese, le figure professionali con i requisiti di Legge per l'espletamento dei servizi relativi alla Concessione (Direttore di pista, Pisteur Secouriste, Caposervizio dell'impianto di risalita...)

3. Il Comune di Ollomont pone una particolare attenzione al benessere e allo sviluppo turistico-economico del paese, intende quindi aumentare il comfort e la fruibilità delle proprie strutture per rendere maggiormente appetibile l'offerta turistica dello stesso territorio.

ART. 2 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE.

1. Il contratto di Concessione **ha la durata pari a 1 anno eventualmente prorogabile per analogo periodo** decorrente dalla stagione invernale 2026/2027.

L'avvio del servizio è fissato indicativamente per il giorno 8° dicembre 2026 e la conclusione per il 30 aprile 2027.

Se verrà attivata l'opzione della proroga la scadenza del servizio sarà il 30 aprile 2028.

2. Il valore della Concessione, determinato ai sensi dell'art. 179 del DLgs 36/2023 è così determinato:

Valori	2026/2027	2027/2028	Totale
Ricavi concessione	45.000	50.000	95.000
Contributo del Comune – soggetto a ribasso	20.000	20.000	40.000
Totale	65.000	70.000	135.000

ART. 3 – I RIFERIMENTI NORMATIVI. L'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il rapporto contrattuale, anche ai sensi degli articoli 82 e 87 del DLgs 36/2023, è disciplinato dal Contratto di Appalto e dal presente Capitolato; si applicano in ogni caso tutte le disposizioni di Legge espressamente richiamate (oltre alle norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari), nonché che le norme richiamate negli atti di gara. L'esecuzione del contratto è disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dal Codice Civile, nei limiti dell'art. 12 dello stesso DLgs 36/2023.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la seguente normativa:

- DLgs 36/2023 e relativi Allegati;
- DLgs 81/2008 e smi;
- Legge 136/2010 e smi;
- DLgs 159/2011 e smi;
- Legge 190/2012 e smi.

3. Laddove in itinere di esecuzione del contratto, dovessero essere emanate nuove norme tecniche e/o amministrative o modifiche a quelle vigenti, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle stesse senza poter eccepire nulla.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile (ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2023).

5. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti e delle altre norme in materia e di incondizionata loro accettazione.

6. Le disposizioni del presente Capitolato e del Contratto, in ogni caso, si interpretano nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del DLgs 36/2023.

ART. 4 - DOCUMENTI COSTITUENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività connessa all'esecuzione dell'Appalto, anche se non formalmente allegati, i seguenti

Documenti:

A. Documenti Tecnici

- Capitolato Speciale d'Appalto.

B. Documenti d'offerta

- Elaborati e documenti dell'Offerta tecnica dell'appaltatore.
- Elaborati e documenti dell'Offerta economica dell'appaltatore.
- Dichiarazioni rese in gara.

C. Documenti di gara

- Avviso pubblico.
- Chiarimenti forniti in gara.
- Ulteriori elaborati individuati dal RUP negli atti di gara, compresi i documenti riferiti all'istruttoria di verifica di congruità.

D. Documenti prodromici alla stipula del Contratto

- Comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010.
- Garanzie e Polizze assicurative prestate dall'Appaltatore;
- Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di concorrenti (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 68 del DLgs 36/2023).

2. In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali, ovvero, tra le disposizioni contenute nel medesimo documento o in più di uno dei Documenti Contrattuali, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione dell'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva,

Tutti i termini espressi in numero di giorni nel Contratto e nei Documenti Contrattuali, vanno intesi - laddove non diversamente previsto - nel significato di giorni naturali e consecutivi e, quindi, comprensivi di ogni eventuale festività.

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

- a) il contratto d'appalto;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) gli atti di gara.

ART. 5 - L'EQUILIBRIO CONTRATTUALE E L'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DELL'APPALTATORE

1. Il Rapporto contrattuale è fondato su un equilibrio, ai sensi degli articoli 9, 120, 174 e 177 del DLgs 36/2023, legato alla natura delle prestazioni da eseguire, come previste ed identificate nel presente Capitolato.

2. La concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi.

Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Non rilevano i rischi connessi alla cattiva gestione, ad inadempimenti contrattuali dell'operatore economico.

Il riequilibrio economico finanziario, a seguito dell'alterazione dell'equilibrio economico finanziario è valutato ai sensi dell'art.9 e dell'art. 174 del DLgs 36/2023.

Le parti hanno il dovere di rinegoziare tale equilibrio laddove si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili (come definiti nelle premesse del Capitolato) estranei alla normale alea contrattuale e di natura oggettiva, ovvero non imputabili ad inadempimenti, ritardi e cause imputabili all'Appaltatore.

3. Il Concessionario, in particolare, dichiara e prende atto con la partecipazione alla procedura e con la sottoscrizione del contratto:

- a) di avere direttamente o mediante delega preso conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto di concessione; di avere, quindi, potuto acquisire ogni informazione utile e necessaria per effettuare una offerta tecnica ed economica ponderata e remunerativa delle prestazioni da eseguire in ragione dello stato dei luoghi.
- b) di avere analizzato i documenti di appalto e di ritenersi esaustivi e completi ai fini della realizzazione dei servizi ivi previsti;
- c) di aver formulato l'offerta tecnica ed economica alla stregua di una autonoma valutazione delle prestazioni di appalto e di avere ricevuto, a tale fine, ogni informazione utile da parte della Stazione Appaltante;

ART. 6 - LA STIPULA DEL CONTRATTO ED IL SUO EFFETTO OBBLIGATORIO. L'OFFERTA TECNICA.

1. L'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute nel DLgs 36/2023 e dagli atti di gara previsti dall'art. 83 e ss del DLgs 36/2023.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore deve trasmettere nel termine massimo fissato dalla Stazione Appaltante nella comunicazione trasmessa, e comunque nel termine non superiore a 15 giorni, i seguenti documenti, salvo omissioni o aggiunte specifiche decise dalla Stazione Appaltante medesima:

- Atto costitutivo del RTI nei termini di cui all'art. 68 del DLgs 36/2023 (se l'appaltatore è un gruppo di operatori ai sensi della citata disposizione);
- Garanzia definitiva per le prestazioni;
- Copie della Polizze RCT e RCO, come indicata nel Capitolato;
- Dichiarazione attestante il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- Documento di valutazione dei Rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett.a) del DLgs 81/2008 (da prodursi sia per le mandanti sia per gli esecutori);
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del DLgs 81/2008 (da prodursi sia per le mandanti sia per gli esecutori);
- I dati anagrafici del soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto (nome, cognome, carica, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- Il conto corrente dedicato (numero e istituto bancario) ai sensi della legge 136/2010. I dati anagrafici dei soggetti autorizzati ad operare sul predetto conto (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- Elenco in formato tabellare dei nominativi, numeri di telefono (fisso e cellulare) e indirizzo di posta elettronica, delle seguenti figure: Preposto (DLgs 81/08 come modificato dalla Legge 215/2021); Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria (se richiesta) ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo la eventuale segnalazione alle Autorità Competenti;

3. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga ad adempiere ad ogni prestazione tecnica, economica ed amministrativa prevista nell'offerta tecnica, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Il mancato adempimento delle prestazioni oggetto di offerta tecnica comporta l'applicazione delle penali oppure costituisce motivo di incameramento della garanzia definitiva.

ART. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.

1. La risoluzione del contratto può essere esercitata, senza limiti temporali e quale facoltà della stazione appaltante, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art 122 e 190 e ss del DLgs 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di far eseguire eventualmente d'ufficio, tutti o parte dei servizi, con spesa a carico dell'Appaltatore inadempiente, qualora quest'ultimo ritardi o non ottemperi alle prescrizioni del DEC o del RUP.

L'esecuzione d'ufficio può essere attivata anche in pendenza dei procedimenti di risoluzione o recesso del contratto di appalto, ai sensi dei paragrafi precedenti.

2. In caso di risoluzione del contratto (o di recesso), l'appaltatore rinuncia alla tutela possessoria.

3. In caso di procedure di insolvenza, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo in caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dagli articoli 120, comma 1, lett. d), punto 2), 122, 123 e 124 del DLgs 36/2023 e, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante, le norme di cui all'art. 68 commi 17 e 18 del DLgs 36/2023.

ART. 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI E RISPETTO DELLE NORME VIGENTI.

1. Il Concessionario è obbligato ad applicare e far applicare a tutti i lavoratori le norme e le prescrizioni del DLgs 81/08 e s.m.i. e delle Direttive Comunitarie in merito, nonché di tutte le leggi e disposizioni in materia antinfortunistica e di sicurezza dei lavoratori in vigore.

2. L'Appaltatore, entro la data comunicata dalla Stazione Appaltante e comunque prima dell'avvio della Concessione, deve predisporre e consegnare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) idoneo allo scopo e in ottemperanza agli articoli 28 e ss del DLgs 36/2023.

3. L'Appaltatore, per il tramite del Preposto, imporrà al proprio personale, il rispetto della normativa di sicurezza. Tutto il personale destinato ai servizi dovrà essere formato e informato in materia di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

4. Trattandosi di Concessione, l'Appaltatore **assume ogni onere gestionale e di sicurezza, rivestendo ogni ruolo ai sensi del DLgs 81/2008, manlevando il Comune ed i suoi referenti da ogni responsabilità civile, amministrativa, penale connessa.**

ART. 9 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI.

1. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i servizi, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali.

2. Nell'esecuzione dei servizi, l'appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.

3. L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione dei servizi.

4. Il Comune di Ollomont mette a disposizione il mezzo battipista per le operazioni di battitura delle piste ed una motoslitte per il servizio di soccorso e per le operazioni di gestione delle piste.

Art. 9.1. – Gestione Impianti di Risalita, Piste di sci di discesa e fondo, snow park e impianto di innevamento artificiale.

1. La Concessione concerne la gestione degli IMPIANTI DI RISALITA, dello SNOW PARK, della PISTA DI DISCESA, della PISTA DI FONDO e dell'IMPIANTO DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE.

Rientra nel servizio oggetto del presente articolo l'onere della gestione della pista di sci di fondo e di discesa, dello snow park, servizio di perfetta battitura meccanica delle stesse, la gestione del nastro di trasporto sciatori, delle attrezzature sportive connesse, dei giochi ivi compresi quelli gonfiabili e dell'impianto di innevamento artificiale.

Gli impianti di risalita e le piste dovranno essere gestite, da parte del concessionario, nel rispetto della L.R. Valle d'Aosta del 17.3.1992 n.9 e s.i. e m.

2. Tutte le spese inerenti alla gestione saranno a carico del gestore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manovratore, personale, figure professionali per l'espletamento del servizio, prodotti per il riscaldamento, manutenzione ordinaria come meglio specificato all'art. 10 del presente Capitolato, assicurazioni.). Il gestore si impegna a gestire gli impianti, le attrezzature e gli immobili secondo standard qualitativi adeguati alla qualità degli impianti in gestione.

Tutti gli impianti dovranno essere utilizzati e conservati in piena efficienza ed in regime di sicurezza; le piste, a loro volta, dovranno essere mantenute e conservate in modo ottimale, mediante una perfetta battitura delle stesse, con una particolare cura in occasione di svolgimento di manifestazioni e/o gare, e comunque in modo da garantire la sicurezza agli utenti e idonee all'uso cui sono destinate, secondo tecniche moderne: a tal proposito ogni tipo di responsabilità, anche per causa dei dipendenti, nei confronti di terzi che dovesse derivare da qualsivoglia omissione od azione dolosa o colposa del gestore rimarrà a totale carico di quest'ultimo.

Il gestore dovrà provvedere a mantenere gli impianti, le attrezzature dati in gestione con le leggi vigenti al momento dell'affidamento.

3. Gestione della pista di discesa e di fondo e snow park.

Sono a carico del gestore gli oneri relativi all'attività e tutto quanto grava sulla gestione.

Sono a favore del gestore tutti i ricavi derivanti dalla gestione degli impianti, delle piste e dello snow park, come altresì ogni altro compenso derivante dalla gestione degli impianti concessi in gestione.

In merito alla modalità battitura pista di discesa si specifica che le relative operazioni devono essere attuate ogni volta in previsione di un giorno di apertura, con obbligo di terminare le operazioni entro e non oltre un'ora prima dell'orario di apertura all'utenza. Particolare attenzione deve essere posta in occasione di precipitazioni nevose e/o in caso si proceda all'innnevamento artificiale.

La gestione della pista di fondo viene regolata secondo quanto segue: le operazioni di battitura dovranno essere espletate in funzione dello stato della pista, a discrezione del gestore, in modo da garantire comunque le ottimali condizioni. In ogni caso le operazioni di battitura dovranno avvenire in orario di chiusura della pista, almeno con cadenza settimanale e ogni qualvolta si verifichi una precipitazione nevosa, su tutti gli anelli.

Il gestore ha facoltà di mantenere aperta la pista di fondo in orario notturno previo accordo con il concedente.

I compensi corrisposti dall'Amministrazione Regionale per il servizio di soccorso e di battitura delle piste restano a totale favore del Concedente.

La fornitura dei dispositivi, attrezzature e altro materiale necessario alle operazioni di soccorso nel complesso sciistico sono a carico del Comune di Ollomont.

4. Periodo di apertura

Le piste di sci di discesa, di fondo e lo snow park dovranno essere aperti indicativamente dall'inizio delle vacanze invernali (inclusi i giorni immediatamente precedenti qualora possano costituire "ponte") e dovranno rimanere aperti sino al 15 marzo di ogni anno.

Il concessionario è autorizzato alla deroga del periodo di cui sopra, in caso di comprovata impossibilità di apertura a causa della mancanza delle opportune condizioni di innevamento.

Il concessionario è altresì autorizzato all'apertura delle piste e dello snow park oltre il periodo individuato, a proprio giudizio, a condizione della presenza delle necessarie condizioni di sicurezza in funzione delle opportune condizioni nivologiche, entro comunque i limiti del 1° dicembre ed il 31 marzo di ogni anno.

Durante il periodo sopra individuato, il concessionario è autorizzato all'apertura nelle giornate che ritiene più opportuno, fermo restando l'obbligo di garantire l'apertura tutti i sabati, le domeniche e i mercoledì pomeriggio. Vigge altresì l'obbligo di apertura durante le vacanze natalizie, con decorrenza dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi, le vacanze d'inverno, di carnevale, eventualmente di Pasqua, la Fiera di Sant'Orso, secondo quanto previsto dai calendari scolastici della Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, e con riguardo al calendario scolastico belga.

L'orario minimo di apertura è individuato dalle ore 9.00 alle ore 16.30. Nei giorni di apertura del mercoledì pomeriggio, in relazione agli orari scolastici delle scuole dell'infanzia e primarie della Valle d'Aosta, l'apertura dovrà essere garantita dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

5. Gestione dell'impianto di innevamento

La gestione dell'impianto di innevamento artificiale resta a carico del concessionario. Quest'ultimo deve provvedere alla programmazione dell'innevamento, alla sorveglianza dell'impianto nei periodi di funzionamento e alla stesura della neve prodotta, mediante le attrezzature e gli applicativi messi a disposizione dal Comune di Ollomont.

Gli oneri costituiti dall'energia elettrica e dalle manutenzioni straordinarie dell'impianto restano a totale carico del concedente.

Il gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione comunale, che saranno concordate di volta in volta secondo le esigenze del concedente. Il gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto di innevamento solo ed esclusivamente nei periodi e nelle modalità che l'Amministrazione comunale riterrà più opportuno, anche nel mese di novembre.

Restano a carico del concessionario gli oneri derivanti dalla manutenzione ordinaria dello stesso, la pulizia delle vasche di carico, lo scarico delle tubazioni al termine delle attività, ecc).

Il concessionario è responsabile per ogni danno derivante da negligenze e/o imperizie nell'utilizzo dell'impianto di innevamento artificiale.

6. All'inizio di ogni stagione il gestore deve provvedere a:

- Installare le reti di protezione, la cartellonistica e quanto necessario alla sicurezza dell'utenza, relativamente alle piste di discesa, di fondo e dello snow-park;
- Montare i tornelli per la lettura dei biglietti;
- Verificare i livelli dell'olio del mezzo battipista e della motoslitte in dotazione per la gestione del complesso sciistico.
- Verificare le attrezzature e materiale necessario per le operazioni di soccorso, messi a disposizione dal Comune di Ollomont, anche con riguardo alle scadenze dei prodotti e delle attrezzature.

7. Al termine della stagione invernale, il gestore dovrà provvedere, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, a:

- Tenere pulita tutta l'area interessata dalle attività sciistiche, con asportazione dei rifiuti ivi rinvenuti, assumendosi al riguardo ogni più ampia responsabilità;
- Rimuovere le reti di protezione e di delimitazione delle aree sciistiche e dello snow park, della cartellonistica e ricovero di tutto ciò presso il deposito comunale.
- Rimuovere i traini dello skilift e provvedere al relativo ricovero presso il deposito comunale;
- Rimuovere i tornelli e provvedere al ricovero degli stessi presso il deposito comunale;
- Ricoverare tutti i giochi, ivi compresi quelli gonfiabili, presso il deposito comunale, previa opportuna asciugatura.
- Provvedere a tutte le manutenzioni ordinarie, manlevando fin d'ora l'Amministrazione proprietaria da ogni responsabilità.
- Scaricare le tubazioni dell'impianto di innevamento artificiale.
- Coprire il tapis roulant mediante apposito telo di protezione.

8. Resta salvo il rispetto della propria offerta tecnica di gara.

9. Il Comune assume l'obbligo di nominare l'Ing. Dannaz Renato a proprio onere quale Direttore dell'impianto di risalita.

Art. 9.2. – Strutture adibite a Bar e Tavola Calda. L'attività di Noleggio

1. La Concessione concerne la gestione delle strutture adibite a BAR, TAVOLA CALDA e NOLEGGIO DI ATTREZZATURE.

La gestione di tali attività deve essere effettuata al fine di garantire, in ragione delle prestazioni di cui all'articolo precedente, una gestione unitaria della Concessione.

2. Attività di noleggio

Il gestore ha l'onere di garantire l'apertura dell'attività di noleggio ogni qualvolta risulta aperta una pista di sci, di fondo e/o di discesa

Le attrezzature a noleggio dovranno essere messe a disposizione a carico del gestore. Il Comune di Ollomont, tra le varie attrezzature, mette a disposizione del gestore n. 60 caschi.

3. Bar – Tavola calda

Il Comune di Ollomont concede in concessione il locale destinato a bar – tavola calda con cucina già attrezzata.

Il gestore ha l'onere di dotarsi delle vettovaglie e del pentolame necessario.

Per l'esterno il Comune di Ollomont è disponibile a concedere i tavoli e panche, previa richiesta del gestore.

Il locale di somministrazione dovrà tassativamente essere aperto in tutti i giorni di apertura delle piste di sci di discesa, di fondo (**quindi anche in orario notturno nel caso**) e/o dello snow park.

L'apertura del bar – tavola calda dovrà essere garantita con almeno un'ora di anticipo rispetto all'apertura delle piste da sci e dello snow park e la chiusura non potrà avvenire prima delle 18.00.

Oltre al servizio di somministrazione da garantire nelle giornate di apertura del complesso sciistico, il bar potrà essere aperto in qualsiasi altro periodo ed orario a giudizio del gestore, purché nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 marzo di ogni anno.

Il locale dovrà garantire il servizio bar, la somministrazione di panini, piatti freddi e/o caldi.

Le spese per l'energia elettrica sono a carico del gestore come anche le spese di manutenzione ordinarie in riferimento alle attrezzature della cucina di proprietà comunale.

4. Servizi igienici

Il concedente mette a disposizione del gestore n. 2 locali di servizi igienici nei pressi dei garage pertinenti. A tal proposito uno dei due locali è riservato al personale che opera nell'ambito del complesso sciistico, mentre il secondo è utilizzabile dall'utenza e dai turisti.

Il concessionario ha l'obbligo di curare la pulizia dei servizi igienici che deve avvenire con cadenza almeno quotidiana.

I servizi igienici devono essere fruibili ogni qualvolta sia aperto il bar – tavola calda.

I prodotti per la fruizione dei servizi igienici, carta igienica, carta per le mani e sapone, sono a carico del gestore e devono essere sempre garantiti.

Il Comune si riserva di poter utilizzare in ogni momento, anche per attività esterne al complesso sciistico, il servizio igienico a disposizione per l'utenza. In questo caso le pulizie saranno poste a carico del Comune.

5. Al termine della concessione il gestore dovrà restituire entro mesi uno all'Amministrazione comunale tutto quanto ricevuto;

6. Resta salvo il rispetto della propria offerta tecnica di gara.

Art. 9.3. – Ulteriori obblighi del Gestore.

1. Il gestore dovrà presentare inoltre un resoconto particolareggiato di tutti gli incassi introitati e le spese sostenute con il dettaglio di ogni attività, nonché, per fini statistici e di verifica, il numero dei frequentatori per ogni giorno del servizio. Tale relazione di resoconto deve essere presentata entro il 31 maggio.

2. Il gestore si obbliga a garantire la sicurezza dei propri lavoratori, i quali dovranno essere in regola con tutti gli adempimenti di natura assicurativa, previdenziale e antinfortunistica previsti dalle vigenti normative in materia, con esclusione di rivalsa od indennizzo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il gestore dovrà in qualsiasi momento assicurare la presenza del numero minimo di addetti necessario per garantire il regolare funzionamento degli impianti ed altresì garantire la presenza di tutte quelle figure necessarie a norma di legge per il funzionamento degli impianti di risalita.

3. Il gestore è tenuto all'aggiornamento dei siti turistici gestiti dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (come ad esempio Love VDA) previa richiesta di opportune credenziali, nonché l'inserimento dei dati in tutti i portali regionali di cui vi sia obbligo, ed in ultimo la compilazione con i dati di qualsiasi prospetto il Comune di Ollomont abbia necessità.

4. Il gestore si obbliga a comunicare tempestivamente al concedente ogni danno, usura o problematica in merito a qualsiasi attrezzatura/mezzo/impianto/struttura;

5. Tutte le tariffe relative ai biglietti per la fruizione del complesso sciistico, quindi per l'accesso agli impianti di risalita, allo snow park e della pista di fondo, dovranno essere preventivamente deliberati dalla Giunta Comunale previa proposta del gestore all'inizio di ogni stagione invernale.

6. Al termine della durata del contratto di gestione, gli immobili, le strutture, gli impianti e tutto ciò che è materialmente contenuto nell'area messa a disposizione del gestore destinata alla gestione dell'impianto, nonché tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione eventualmente eseguiti dal gestore, dovranno ritornare nella piena disponibilità del Comune, in condizioni di perfetta funzionalità e stato di conservazione, senza che al gestore sia dovuto alcun indennizzo o corrispettivo o compenso a qualsiasi titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate nel periodo della gestione del servizio. Il gestore avrà l'obbligo di effettuare, in contraddittorio con gli incaricati del Comune, gli accertamenti e le verifiche necessarie per accertare la perfetta funzionalità delle singole parti degli impianti che dovranno essere restituiti.

ART. 10 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. ONERI A CARICO DEL COMUNE E DEL CONCESSIONARIO.

1. **La Manutenzione ordinaria** concerne le opere ed attività di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.

La Manutenzione straordinaria concerne opere ed attività di modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità.

2. Sono a carico del Concessionario le operazioni di **manutenzione ordinarie**, anche con riferimento agli impianti alcuna esclusa

3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese relative alle manutenzioni straordinarie.

Allo scopo d'assicurare la continuità al funzionamento del servizio è prevista la possibilità per il gestore d'eseguire anche opere di straordinaria manutenzione che si renderanno necessarie, indifferibili ed urgenti: all'uopo il gestore dovrà previamente avvisare l'Amministrazione comunale con Posta certificata elettronica o con lettera raccomandata A.R.

L'Amministrazione comunale dovrà pronunciarsi entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, accordando o negando l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Qualora la predetta procedura non venisse rispettata scrupolosamente, tutte le spese di manutenzione straordinaria, comunque effettuate, rimarranno a totale ed esclusivo carico del gestore o di chi le avrà disposte.

Il concessionario dovrà provvedere a fine stagione allo smantellamento del parco giochi e apposita copertura del tapis per il periodo estivo in modo da preservarlo da eventuali danni.

ART. 11 – LA DIREZIONE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'esecuzione del contratto è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, anche mediante l'attività del DEC. L'attività di controllo della stazione appaltante non costituisce in nessuna misura assunzione da parte di quest'ultima di rischi e responsabilità connessi alla natura di Concessione della gestione.

2. Il Concessionario è tenuto ad uniformarsi e ad ottemperare alle disposizioni della stazione appaltante e nel rispetto della natura contrattuale della gestione.

ART. 12- GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 117 del DLgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione.

2. Il gestore è tenuto a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza una o più polizze assicurative, a garanzia dei fabbricati, impianti ed installazioni di proprietà comunale, a copertura dei rischi sotto specificati, e nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati da errori di conduzione, manutenzione, montaggio e/o smontaggio, delle apparecchiature e delle installazioni degli impianti.

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE

A1) VERSO TERZI (R.C.T.)

Per tutto il periodo della gestione il gestore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento (capitale, interessi e spese) di tutti i danni, dei quali esso sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge: involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi (compresi i legali rappresentanti, i delegati, i dipendenti, i tecnici incaricati e simili dell'Amministrazione comunale, e a quanti autorizzati a recarsi sugli impianti, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a loro cose, mobili ed immobili ed animali; collegati a fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi prestati; che siano attribuibili all'esecuzione dei servizi e dei lavori affidati in gestione, oppure a responsabilità del gestore nell'espletamento, o per il mancato adempimento, delle obbligazioni poste a suo carico. I contratti assicurativi non dovranno prevedere franchigie.

A2) VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Per tutto il periodo di gestione, il gestore dovrà contrarre, a sue spese, una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento danni (capitale, interessi e spese) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da essa dipendenti.

L'assicurazione dovrà in particolare coprire anche i danni causati da:

-mezzi d'opera impiegati per lo svolgimento dei lavori e dei servizi, anche se essi non siano di proprietà del gestore, sub-appaltatori e, in linea più generale, persone che, pur non essendo alle dipendenze del gestore prendono comunque parte ai lavori;.

Per le polizze di cui al punto B1) e B2) l'Impresa concorrente dovrà specificare le somme assicurate per ogni sinistro, distinte per:

- per ogni persona danneggiata;
- per ogni cosa danneggiata.

Con la stipulazione dell'assicurazione prescritta, il Gestore non esaurisce la sua responsabilità riguardo ai sinistri che si verificassero durante lo svolgimento dei lavori e dei servizi previsti.

Esso resta per contro obbligato a risarcire qualsiasi danno, anche per la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua possibilità di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che egli ritenga connesso con il servizio.

3. Il Comune non risponde in nessun caso di eventuali danni e furti ai beni di proprietà del gestore.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1.L'affidamento in subappalto, ai sensi dell'art. 119 e 188 del DLgs 36/2023, **non è ammesso trattandosi di prestazioni in concessione a contenuto specialistico, fatto salvo per prestazioni accessorie non caratterizzanti l'oggetto della concessione e la Gestione della Struttura adibita a Bar/Tavola Calda.** Si richiamano le disposizioni normative del Codice.

2.Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali e civili previsti dalla vigente normativa. Non è ammessa altra forma di affidamento a terzi delle prestazioni.

ART. 14 - MODIFICHE E VARIANTI.

1.Le modifiche alla Concessione sono disciplinate dall'art. 189 del Codice.

E' facoltà del comune e connesso obbligo dell'appaltatore di attenersi senza eccezione, di prorogare la durata del contratto alle stesse condizioni per il periodo di ulteriori 6 mesi.

ART. 15 - PENALI

1.Il Comune ha titolo ad applicare le seguenti penalità:

- Per ogni infrazione, inadempimento e comunque per l'esecuzione di una prestazione non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato d'Appalto, dell'offerta tecnica e delle norme vigenti, verrà applicata la penale di Euro 500,00;
- In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite a qualunque titolo dalla stazione appaltante, verrà irrogata una penale pecuniaria di Euro 300,00 per ogni giorno di inadempimento rispetto al termine perentorio indicato nell'ordine di servizio;
- Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi e ai compiti stabiliti in materia di sicurezza sarà applicata una penale di pari ad Euro 250,00 per ogni richiamo scritto ed Euro 500,00 per ogni eventuale contestazione delle Autorità preposte.
- Per ogni sospensione del servizio non motivata o per gravi violazioni in materia di sicurezza, verrà applicata una penale pari ad un minimo di Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (Euro mille/00), in ragione della gravità delle ragioni connesse alla sospensione medesima;
- La mancata consegna di documenti formalmente richiesti dal RUP (resoconti, dati, bilanci, ecc), implica una penale Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
- Il mancato svolgimento del servizio che determina l'intervento di un operatore economico diverso, o mediante personale del Comune, determinerà l'obbligo di rimborsare i costi sostenuti;

2.Il valore complessivo delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% del valore di contratto; il raggiungimento di tale limite ovvero il raggiungimento di un ritardo pari o superiore a quello concesso per la realizzazione dei servizi costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto.

3.La penale è applicata su ogni pagamento successivo alla sua maturazione. Le penali indicate possono cumularsi.

4. Le violazioni sono contestate immediatamente dal Comune con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, con segnalazione dell'inadempienza e invito formale a rimediare alle inadempienze o irregolarità riscontrate, oppure a presentare le proprie osservazioni o giustificazioni entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

In mancanza di riscontro entro tale termine, oppure ove il riscontro non fosse soddisfacente, il Comune procederà con la diffida; quindi, in caso di mancato adeguamento da parte del gestore, previa contestazione, provvederà ad applicare una penale entro i successivi 30

giorni, disponendo che all'introito delle somme si provvederà attraverso compensazione del canone da liquidare nel quadrimestre successivo.

Nei casi in cui il perdurare dell'inadempienza o il tardivo adempimento della prestazione sia essenziale per la regolare gestione del servizio, il Comune procede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 cod. civ., alla diffida del gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni, avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto è risolto di diritto con le modalità di cui al presente Capitolato.

È comunque fatta salva l'applicazione della penale per inadempienza.

ART. 16 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO..

1. Il Comune corrisponderà al gestore, per lo svolgimento del servizio in oggetto, la somma offerta dal gestore in sede di gara.. Il compenso annuale aggiudicato sarà corrisposto in 3 acconti distinti quantificati come segue:

- a) percentuale del 30% entro la data del 31 dicembre;
- b) percentuale del 50% entro la data del 28 febbraio;
- c) percentuale del 20% al termine del periodo di gestione, dietro consegna della relazione dell'attività invernale

2. Il Comune si riserva di non procedere al pagamento dell'intero ammontare fintantoché il servizio non sia stato correttamente reso o non siano stati raggiunti accordi tra le parti per la soluzione della controversia in corso. In caso di inadempimenti non risolti il corrispettivo pattuito sarà riconosciuto solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

3. Il Canone verrà aggiornato annualmente secondo le indicizzazioni ISTAT.

ART. 17 – CONTROVERSIE.

1. Qualora nel corso del rapporto concessorio, si verifichino eventi tali da introdurre nella Concessione elementi tali da alterare la sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento, le parti hanno l'obbligo di agire nei termini del presente Capitolato rinegoziando secondo buona fede la revisione della concessione stessa.

Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni, le parti devono, quindi, esperire in via prioritaria un tentativo di amichevole componimento.

2. È esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente per gli eventuali conflitti giudiziari è individuato nel Tribunale di Aosta.

ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione, con riferimento alla parte di esecuzione delle opere.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

AR. 19 - RISERVATEZZA.

1. Il Concessionario si obbliga alla riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni della Concessione ed, in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative al presente contratto se non previo accordo. La violazione di tale obbligo determina grave inadempimento.

